

Rep. n. del

Progetto “ In Frigo Veritas” della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest - periodo 28 febbraio 2022 – 27 febbraio 2023 - Codice Identificativo di Gara (CIG): Z633520E45

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno (.....) del mese di

fra

La Società della Salute Fiorentina Nordovest, di seguito denominata “Sds” con sede in Via Gramsci, n. 561, partita IVA/codice fiscale 05517820485, qui rappresentata dal Direttore Dott., nato a il, domiciliato ai fini della presente presso la sede della Sds, in Via Gramsci, n. 561, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

e

la Cooperativa Convoi Scs, di seguito denominata Cooperativa, Operatore economico o Gestore, con sede in via Giotto 22 a Sesto Fiorentino (FI) – P.IVA 02313960482, rappresentata da, nato a il, in qualità di legale rappresentante,

RICHIAMATI:

- il verbale di Assemblea dei soci SdS del 25/02/2022 che approva il progetto “ In Frigo Veritas” ed autorizza la SdS all'avvio della procedura di affidamento diretto per il servizio in oggetto;
- il Decreto SdS n. 20 del 28/02/2022 con il quale è stato affidato il servizio di gestione del progetto “ In Frigo Veritas” della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest per il periodo 28 febbraio 2022 – 27 febbraio 2023 - Codice Identificativo di Gara (CIG): Z633520E45 ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del progetto “In Frigo Veritas” della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, attraverso l'organizzazione dell'attività educativa nell'ambito di un percorso di laboratorio di avvicinamento al lavoro all'interno del contesto delle attività produttive del soggetto gestore ed in particolare in un'attività sperimentale di produzione di magneti, indirizzata a ragazzi/adulti con disabilità.

Per la descrizione del servizio si rinvia a quanto previsto dal quaderno d'oneri e dall'offerta presentata in fase di gara su START, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è stabilita in 10 mesi, dal 28 febbraio 2022 al 27 febbraio 2023 (con una sospensione nei mesi di luglio ed agosto 2022) come da decreto SdS di aggiudicazione n. 20 del 28.02.2022.

ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è di € 39.900,00 (oltre IVA, se prevista) per l'intera durata del servizio, al lordo della compartecipazione degli utenti e comprensivo di ogni costo a carico dell'operatore economico, per un un monte ore complessivo pari a 1.775 ore.

Il corrispettivo contrattuale suddetto è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste in fase di gara e di quelle contenute nell'offerta presentata dall'operatore economico.

Il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dal quaderno d'oneri.

Con tale corrispettivo l'Operatore economico si intende quindi compensato di qualsiasi suo avere connesso o

conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

La compartecipazione degli utenti al costo del servizio sarà calcolata sulla base dell'ISEE secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta n. 1/2021 nella seguente misura: ISEE da 0 a € 16.000 compartecipazione del 25% del costo complessivo per l'utenza; ISEE da € 16.001 a € 24.000 compartecipazione del 50%; ISEE oltre € 24.001 compartecipazione del 100% del costo complessivo per l'utenza.

Il costo massimo del servizio a carico di ciascun utente è stabilito in € 200,00 per ciascun mese di attività. Nel caso in cui il progetto oggetto della presente procedura venga candidato alla richiesta di un finanziamento specifico proveniente da risorse pubbliche o private, questo verrà destinato a contenere i costi destinati agli utenti con modalità da definire in accordo con il servizio sociale e con il soggetto gestore.

ART. 4 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di Posta elettronica certificata (Pec).

L'Operatore economico si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite Pec la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La Pec della Società della Salute è direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it.

La Pec dell'Operatore economico è: convoi@pec.confcooperative.it.

La modalità di comunicazione sopraindicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

L'Operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla Società della Salute ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà della Società della Salute di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, Via A. Gramsci, 561 – Sesto Fiorentino (FI).

Il corrispettivo dovuto sarà erogato dalla Società della Salute, previa verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni fatturate per il periodo di riferimento e della regolarità contributiva, in tre tranche: 1° € 10.000,00 giugno 2022; 2° € 10.000,00 dicembre 2022; 3° a conclusione per l'importo residuo al netto della compartecipazione degli utenti.

Le modalità di pagamento concordate sono quelle tramite bonifico su c/c bancario indicato dall'operatore economico. Le spese connesse con le modalità di pagamento faranno carico esclusivamente all'operatore economico.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CUP, il CIG comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione, e il Codice Univoco UFGGII.

Per effetto della legge n. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Ai fini del pagamento l'Operatore economico assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società della Salute gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall'accensione e/o intervenuta variazione.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii..

I pagamenti saranno disposti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 231/2002, e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo ciascuna verifica di conformità positiva, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'operatore economico.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Società della Salute procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) dell'Operatore economico. Il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del Durc alla sua emissione e, pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'operatore economico per detto periodo di sospensione dei termini.

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

Qualora l'Operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L' Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società della Salute le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra, nonché eventuali variazioni relative ai soggetti delegati a operare sugli stessi.

In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITA'

La Società della Salute, attraverso i propri incaricati, vigila sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture oggetto del presente contratto.

La Società della Salute si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento di quanto previsto dal presente contratto da parte dell'Operatore economico, anche richiedendo allo stesso apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

Oltre al rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara, alla quale si rinvia, all'Operatore economico è fatto obbligo:

- di osservare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e antinfortunistica;
- di rispettare le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 ("Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro");
- di osservare le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.;
- di rispettare tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse in merito all'emergenza CoViD-19;
- garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'aggiudicatario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii

L'Operatore economico svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una distinta organizzazione di lavoro e di mezzi.

L'Operatore economico dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) e per prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte. L'Appaltatore garantirà che il personale impiegato nelle attività sia coperto da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Operatore economico tiene espressamente sollevata la Società della Salute da ogni responsabilità per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto.

L'Operatore economico si impegna a tenere indenne la Società della Salute da danni causati per ritardi, errori, omissioni e disservizi.

L'esecuzione delle prestazioni avverrà in luoghi/sedi in disponibilità dell'Operatore economico.

Non esistendo rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti della Società della Salute e i dipendenti dell'operatore economico affidatario, non si ritiene necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) prevista dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e, conseguentemente, non sarà necessario prevedere i relativi costi.

ART. 9 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Operatore economico si impegna a osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei dipendenti della Società della Salute, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014, in quanto compatibili, e avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

Il Gestore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare alla SdS comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 10 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'Operatore economico, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti della Società della Salute o degli enti consorziati, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

ART. 11 - INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimenti per fatti imputabili all'Operatore economico, la Società della Salute, dopo formale diffida o messa in mora, potrà disporre la risoluzione dell'affidamento in danno.

Le inadempienze saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, si potrà disporre la risoluzione in danno.

La Società della Salute si riserva il diritto di recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

ART. 14 - FORMA DI CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione solo in caso di uso.

Sono a carico dell'Operatore economico tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti alla stipula, la scrittura, i bolli e la registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972, per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986, per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972, per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il dott. Andrea Francalanci – Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito delle attività definite nell'oggetto dell'appalto, la Società della Salute si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 7, del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

L'Operatore economico è individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che il personale autorizzato sia vincolato a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio sulle informazioni e i dati personali, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari, contenuti nei progetti di assistenza individuali per le persone beneficiarie del servizio e, comunque, su ogni fatto o circostanza riguardante le medesime persone di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d'appalto.

ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare: la normativa europea, nazionale e regionale in vigore, il decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., i regolamenti vigenti in materia, i regolamenti della Società della Salute e la documentazione di gara.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è competente il Foro di

Firenze.

ART. 19 - INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l'Operatore economico è informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L'Operatore economico dichiara di avere preso visione dell'informativa per la protezione dei dati.

Il presente contratto è sottoscritto dalle parti con firma digitale e si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Letto, approvato e sottoscritto,

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
Dott. Andrea Francalanci*

Cooperativa Convoi Scs
Maurizio Rossi*

* Firma apposta da persona con certificato legittimo, corrente e non scaduto né revocato. (Si rammenta che il certificato è lo strumento digitale per fornire identità e autenticità. I certificati vengono emessi da autorità di certificazione ed hanno una scadenza o possono essere revocati).